Articolo 13

Capacità ricettiva e posti-bambino

- 1. La capacità ricettiva dei servizi dipende dalla superficie interna destinata all'attività pedagogica di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), e rappresenta il numero massimo di bambine e bambini che possono frequentare contemporaneamente il servizio.
- 2. Per quanto riguarda il numero di posti da allestire valgono le seguenti regole:
 - a) per gli asili nido secondo la legislazione provinciale vigente;
 - b) per le microstrutture per la prima infanzia e le microstrutture aziendali è prevista una capacità ricettiva fino a 30 posti;
 - c) il calcolo del numero di posti presso il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del <u>decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22,</u> tenendo conto del numero dei componenti della famiglia dell'assistente domiciliare all'infanzia quale risulta dallo stato di famiglia, e considerando le bambine e i bambini accolti quali "abitanti successivi".